

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. xxxx/2021 R.G. promossa da:
SOCIETA' CREDITRICE B.V.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

contro:

ATTORE

CONCLUSIONI

CONVENUTO

Precisate all'udienza del 6.6.2023 come da fogli depositati telematicamente il 31.5.30.5 allegati al verbale da ritenersi qui integralmente riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda svolta dalla odierna attrice è volta alla condanna degli odierni convenuti al pagamento della somma di Euro 11.078,72 a titolo di canoni scaduti ed impagati e di Euro 4.139,30 a titolo di penale ai sensi del disposto di cui all'art 17 del contratto in relazione al contratto di leasing stipulato con **L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE** n xxxx del 20.3.2014 avente ad oggetto apparecchiature medicali odontoiatriche.

In relazione alla domanda, introdotta con ricorso ex art 702 cpc è stato disposto il mutamento del rito, a seguito delle deduzioni svolte dai resistenti

Parte attrice ha allegato che a seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, in data 1.8.2019 aveva provveduto a risolvere il contratto, intimando il pagamento e la restituzione dei beni.

Ha allegato che i beni erano stati restituiti e venduti in data per l'importo di Euro 8.200,00 oltre Iva, somma che era stata detratta dall'importo previsto a titolo di penale, pari a Euro 12.339,30 esente Iva, importo documentato dal piano di ammortamento prodotto sub doc. 9

I convenuti si costituivano con due legali differenti, svolgendo una serie di contestazioni che si andranno ad esaminare.

Deve intanto essere rigettata la contestazione svolta dal convenuto **DOTTOR OMISSIS** circa il proprio difetto di legittimazione in ordine alla domanda di pagamento ; al riguardo si deve osservare che, come risulta dall'atto costitutivo dell'associazione professionale **ASSOCIAZIONE** del dr. **OMISSIS** e Associati in data 30.7.2009 prodotto dalla parte attrice come doc 11 fascicolo convenuta, lo stesso era uno degli associati, unitamente al **ASSOCIATO** e che ai sensi dell'art 18 dell'atto costitutivo dei debiti dello studio risponde anzitutto il fondo comune e sussidiariamente gli associati.

Non possono rilevare pertanto le vicende narrate dal **DOTTOR OMISSIS** circa la sua estraneità alla associazione a partire dal 2013 posto che non risulta in alcun modo documentata lettera di recesso secondo il disposto di cui all'art 12

Ciò detto non hanno fondamento le contestazioni svolte dal medesimo con riferimento all'importo del leasing, posto che l'utilizzatore secondo il contratto è tenuto a pagare il corrispettivo commisurato sul valore del bene, maggiorato degli interessi che remunerano l'utilizzo del bene prima del pagamento dell'importo finale.

Quanto alla pattuizione circa il corrispettivo del contratto di locazione il medesimo è esattamente indicato e convenuto nel contratto stesso nella misura di Euro 78.000,00, laddove nessuna discrasia risulta documentata, osservandosi che il doc. 3 per Euro 2.000,00 rappresenta il documento di trasporto e non già una fattura intestata a **ASSOCIAZIONE**.

Con riferimento alle censure mosse da **ASSOCIATO**, costituitosi in proprio e quale legale rappresentante della Associazione professionale (osservandosi peraltro che non ha provveduto a precisare le conclusioni né a depositare le memorie finali) nessun fondamento ha la contestazione circa

la indeterminatezza dell'oggetto in quanto in contratto di leasing prevedeva esattamente le prestazioni a carico dell'utilizzatore essendo indicato il numero dei canoni e l'ammontare dei medesimi.

Quanto alle contestazioni circa il carattere usurario degli interessi previsti in contratto deve intanto valutarsi la assoluta genericità delle contestazioni svolte: la Consulenza di parte richiamata dal **ASSOCIATO** in modo del tutto generico dagli atti perviene a determinare il carattere usurario degli interessi pattuiti sulla base di criteri di calcolo del tutto inaccettabili, posto che ritiene di includere nel conteggio anche gli interessi moratori.

Quanto alla doglianza della associazione convenuta secondo cui il piano di ammortamento previsto per il contratto di leasing in questione, secondo il modello contabile "alla francese", avrebbe determinato un effetto anatocistico in violazione del divieto di cui all'art. 1283 C.C., trattasi di un'allegazione infondata, posto che è da escludersi che il piano di ammortamento alla francese preveda la produzione di interessi sugli interessi scaduti, ove si consideri che il metodo di rimborso del capitale finanziato secondo il c.d. sistema di ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale mutuato secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente), di per sé, non è tale da determinare anatocismo, in quanto gli interessi delle singole rate sono calcolati solo sulla quota residua del capitale, con conseguente esclusione di ogni anatocismo. Cio detto i convenuti hanno incentrato le loro contestazioni mettendo in discussione la congruità dei valori recuperati a seguito della vendita, considerato che gli stessi erano stati acquistati nel 2014 per oltre 76.000,00 Euro.

Hanno al riguardo allegato le stime dei beni operata dalla **SOCIETÀ VENDITRICE** che ha stimato al 6.8.2020 il valore di uno dei due beni in Euro 21.900,00 oltre Iva (doc 2 fascicolo convenuto **ASSOCIATO**) è stata disposta CTU tecnica.

Deve sul punto osservarsi che una volta restituito il bene, la parte attrice, ha inviato, in data 23.7.2020 la lettera prodotta come doc 12 (notificata per compiuta giacenza il 26.9.2020) dove indicava il valore di Euro 8.200,00 al quale intendeva vendere il bene e invitava la convenuta a fare offerte migliorative entro 3 giorni.

A tale invito cui seguiva pochi giorni dopo la vendita come da fattura del 6.8.2020 (doc 7 fascicolo attoreo)

Tale procedura non solo non è conforme al disposto di cui alla legge leasing (applicabile nel caso di specie posto che la risoluzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore di tale normativa, secondo Cass, ma non è neppure conforme a buona fede, non avendo parte attrice comprovato l'attività svolta per vendere al meglio i beni ,né depositato una perizia svolta al fine di giustificare la congruità degli importi a cui il bene è stato venduto

Al riguardo si deve considerare che allorchè il concedente procede alla vendita del bene il cui ricavato deve essere portato in detrazione del debito dell'utilizzatore, lo stesso deve avere cura, agendo nell'interesse del debitore, di attivarsi per recuperare un valore congruo del bene.

Proprio in ragione di tale argomentazione è stata disposta la CTU volta a valorizzare il bene al momento della consegna, si da individuare il valore da porre in detrazione sulla base delle predette clausole contrattuali.

La disposta CTU ha concluso indicando in Euro 20.000,00 il valore del bene alla data del gennaio 2020 (cfr pag 5/11).

Tale valutazione finale operata dal CTU appare condivisibile posto che, mentre non possono condividersi le considerazioni svolte dal CTU sui possibili malfunzionamenti o mancanza di documentazione (che non risulta da alcun verbale di restituzione o dia contestazioni), l'abbattimento operato si giustifica in considerazione della peculiarità del bene, del mercato limitato e di nicchia cui tale prodotto è destinato. Tale consistente riduzione rispetto al valore dapprima indicato nella somma di 32.000,00 rende superflua la valutazione delle critiche operate sul criterio utilizzato dal CTU per addivenire a tale importo. Deve poi osservarsi che anche l'ulteriore criterio seguito dal CTU per addivenire alla valorizzazione del bene, così come illustrato a pag. 6 dell'elaborato ha portato a un risultato ben superiore rispetto al prezzo di vendita operato e rispetto alle stesse valorizzazioni (superiori al prezzo di vendita) del CTP di parte attrice .

Sul punto pertanto devono rigettarsi le contestazioni svolte dalla parte attrice.

Deve pertanto determinarsi il credito della odierna attrice indicato dalla stessa nella comparsa conclusionale (pag 12) in Euro 3,418.02, somma ottenuta detraendo dall'importo dato dalla sommatoria di Euro 11.078,72 e 12.339,30 la somma di Euro 20.000,00 anzichè quella di Euro 8.200,00.

Non sono, per contro, comprensibili i conteggi operati dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale a pag 8

In relazione all'esito della causa, considerato anche l'attività defensionale espletata dopo che la parte attrice ha rifiutato la proposta conciliativa operata dalla parte convenuta e documentata dalla produzione sub 7 del fascicolo di **DOTTOR OMISSIS**, e la consistente riduzione della domanda attorea, appare opportuna la integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese della disposta CTU vanno poste a carico solidale delle parti con uguale ripartizione interna.

PQM

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) condanna l'associazione professionale convenuta e, in via sussidiaria, i convenuti **ASSOCIATO** e **DOTTOR OMISSIS**, al pagamento della somma di Euro 3.418,02 oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti dal 6.8.2020 al saldo
- 2) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite
- 3) pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa a carico solidale delle parti con uguale ripartizione interna.

Così deciso in data 10 ottobre 2023 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice
Dott. Stefania Illarietti